

STATUTO

**PROXIMA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSISI PG VIA PATRONO D'ITALIA
SNC

Numero REA: PG - 372112

Codice fiscale: 04006150546

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO CON NUMERO 3792 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	È costituita la società denominata	
	"PROXIMA IMPRESA SOCIALE S.R.L." .	
	Articolo 2 - FINALITÀ	
	La società persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di	
	utilità sociale, quali:	
	- favorire e promuovere percorsi di educazione, istruzione e	
	formazione professionale, nonché attività culturali di inte-	
	resse sociale con finalità educativa;	
	- sperimentare e rafforzare reti di servizi in grado di poter	
	intervenire efficacemente sulle nuove dinamiche dei processi	
	di esclusione ai fini di un pieno inserimento socio-lavorati-	
	vo;	
	- favorire la piena attuazione del diritto allo studio e al	
	lavoro sostenendo gli individui in tutte le fasi della vita	
	lavorativa sapendo che ad ogni transizione è legato un ri-	
	schio;	
	- promuovere e rafforzare la rete degli attori locali per il	
	miglioramento della vita e della qualità del lavoro;	
	- attivare processi di cooperazione sociale tesi ad evitare	
	che la disoccupazione si concentri su alcune fasce e ridistri-	
	buire il rischio su tutta la popolazione invece che su poche	
	- 1 -	

	categorie prescelte;	
	- dare un segnale di come efficienza e solidarietà possano e	
	debbano coesistere portando al mondo del- le imprese for pro-	
	fit un contributo di attenzione alla sfera etica e sociale;	
	- contrastare i pregiudizi e le discriminazioni basate sul	
	Sesso, il genere, l'etnia, l'orientamento affettivo, l'orien-	
	tamento politico o religioso.	
	L'obiettivo generale della società si identifica nella strut-	
	turazione di un sistema di servizi integrati volti a definire	
	una strategia di "Global Service" all'interno delle politi-	
	che attive del lavoro per fasce deboli, definendo aree di of-	
	ferta di servizi flessibili e personalizzati volti a fornire	
	risposte occupazionali alla fasce che presentano maggior disa-	
	gio nell'ingresso nel mondo del lavoro e di integrare molte-	
	plici strumenti.	
	La società si propone, altresì, di realizzare la progettazione	
	e la gestione di interventi negli ambiti educativo e delle po-	
	litiche attive del lavoro, al fine di favorire una progettua-	
	lità sociale e di rete per sostenere percorsi di inclusione	
	sociale all'interno dei quali il lavoro rappresenti l'eserci-	
	zio effettivo di un diritto sociale.	
	La Società si ispira ai valori ed ai principi cristiani quali:	
	la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-	
	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	- 2 -	

	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	Articolo 3 - OGGETTO	
	Le finalità di cui al precedente articolo vengono perseguite	
	mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle	
	seguenti attività di interesse generale:	
	• progettazione, produzione e vendita di sistemi hardware	
	e software per l'automazione;	
	• progettazione, produzione e vendita di software applica-	
	tivi per sistemi informativi gestionali e non;	
	• consulenza tecnica ed organizzativa per l'innovazione	
	tecnologica;	
	• servizi di accoglienza, informazione, orientamento ed	
	accompagnamento al lavoro generale e specialistico;	
	• tutti i servizi di inserimento lavorativo (ausilio alla	
	ricerca di un'occupazione, accompagnamento verso la crescita	
	delle competenze, accompagnamento al lavoro);	
	• servizi di gestione e consulenza del fabbisogno occupa-	
	zionale per datori di lavoro;	
	• attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;	
	• analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali;	
	• progettazione, organizzazione, erogazione e rendiconta-	
	zione di corsi di formazione professionale per l'addestramen-	
	to, la qualificazione e la riqualificazione del personale,	
	commercializzazione in qualsiasi forma dei suddetti prodotti e	
	relativi accessori;	
	- 3 -	

	• attività formative per la formazione iniziale, l'obbligo	
	formativo, l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e	
	alla formazione, la formazione continua, la formazione supe-	
	riore, la formazione obbligatoria;	
	• attivazione di tirocini formativi in tutte le forme con-	
	sentite dalla legge;	
	• servizi di consulenza imprenditoriale e di consulenza	
	per la gestione d' impresa;	
	• servizi di consulenza e gestione del personale;	
	• consulenza aziendale, direzionale e strategica economica	
	e finanziaria per imprese istituzioni enti ed organizzazioni;	
	• servizi di consulenza imprenditoriale e consulenza per	
	l'innovazione la digitalizzazione la finanza agevolata la so-	
	stenibilità il risparmio energetico, l'internazionalizzazione	
	il welfare la sicurezza la qualità il controllo di gestione;	
	• consulenza per l'accesso e la gestione di bandi regio-	
	nali nazionali internazionali per imprese istituzioni enti e	
	organizzazioni;	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, non-	
	ché attività culturali di interesse sociale con finalità edu-	
	cativa;	
	• educazione, istruzione e formazione extra-scolastica fi-	
	nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del	
	bullismo e della povertà educativa ed alla prevenzione della	
	dispersione scolastica;	
	- 4 -	

	• aggiornamento, qualificazione e riqualificazione profes-	
	sionale, anche in apprendistato e formazione manageriale;	
	• inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, an-	
	che per detenuti, migranti e soggetti svantaggiati;	
	• informazione e sensibilizzazione ai problemi socio-eco-	
	nomici e del mercato del lavoro;	
	• orientamento di 1° e 2° livello, bilancio di competenze,	
	sostegno all'autoimprenditorialità, tirocini e apprendistati;	
	• orientamento integrato ad azioni di politica attiva del	
	lavoro (orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di	
	sostegno all'avvio e al consolidamento nuova impresa; attività	
	di job club; strategie e metodologie personali per la ricerca	
	di occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro come la-	
	voratore dipendente e/o autonomo; servizi orientativi a sup-	
	porto di aziende, imprenditori, lavoratori occupati, orienta-	
	mento per work experiences limitatamente ai tirocini ad atti-	
	vità di selezione orientativa, attività di tutoraggio, verifi-	
	ca dell'esperienza a definizione del progetto)- azioni tra-	
	sversali - l'orientamento attraverso la produzione di modelli	
	operativi trasferibili destinati a target di utenze specifi-	
	che, orientamento per la mobilità geografica; Lo svolgimento	
	di attività di intermediazione lavorativa nel settore a norma	
	del D.Lgs. 276/03 - Riforma Biagi;	
	• informazione e formazione in materia di salute e sicu-	
	rezza sul lavoro;	
	- 5 -	

	• formazione nel settore sanitario e socio-sanitario, in-	
	clusa Educazione Continua in Medicina (ECM);	
	• attività di ricerca scientifica e sociale;	
	• cooperazione e sviluppo internazionale;	
	• promozione della cultura del lavoro, della responsabili-	
	tà sociale di territorio e dell'inclusione sociale;	
	• attività culturali, artistiche, ricreative e di promo-	
	zione del volontariato;	
	• realizzazione di percorsi formativi di periodico aggior-	
	namento del proprio personale direttivo, docente e degli ope-	
	ratori tecnici e amministrativi della società e delle società	
	da essa direttamente o indirettamente partecipare;	
	• formazione ICT, innovazione digitale, coworking, incuba-	
	tori e acceleratori d'impresa;	
	• realizzazione di progetti e servizi di e-learning e for-	
	mazione a distanza;	
	• diffusione di conoscenze, pubblicazioni, studi e mate-	
	riali formativi;	
	• promozione di percorsi di alta formazione, creatività	
	digitale, ricerca industriale e innovazione sociale;	
	• Informazione orientativa per fasce deboli;	
	• la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asi-	
	li nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie,	
	centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domici-	
	- 6 -	

	lio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infan-	
	zia e di bambini, adolescenti e giovani;	
	• la progettazione, l'organizzazione e la gestione di cen-	
	tri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreati-	
	va, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, me-	
	diateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro ser-	
	vizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti	
	in stato di bisogno;	
	• l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migran-	
	ti anche tramite azioni di mediazione interculturale;	
	• organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone in condizioni di detenzione o internamento in isti-	
	tuti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo sco-	
	po di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	• organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	
	trasto ad ogni forma di discriminazione basata su sesso, gene-	
	re, orientamento sessuale ed affettivo, convinzioni politiche	
	o religiose, etnia, provenienza ed età;	
	• l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, so-	
	cio assistenziale, educativa e ricreativa, anche a carattere	
	- 7 -	

	residenziale, per bambini, giovani, anziani, immigrati e sog-	
	getti in difficoltà;	
	• l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative	
	per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e	
	dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali	
	attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizza-	
	zione culturale e turistica del territorio;	
	• attività e servizi di comunicazione, con parti- colare	
	riferimento a servizi informatici quali per esempio programma-	
	zione, realizzazione siti inter- net, database, attività di	
	assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi	
	operativi;	
	• servizi di pulizia edifici, condomini, appartamenti pub-	
	blici e privati, negozi, uffici, musei,	
	piazzali e reparti industriali, nonché aree in genere;	
	• servizi di allestimento spazi per la realizzazione di	
	eventi, feste e cerimonie;	
	• gestione di strutture ricettive, di strutture ricreati-	
	ve per il tempo libero e lo sport, di piscine, di campi da	
	tennis, calcetto, di palestre ed altri impianti sportivi;	
	• organizzazione e gestione di attività turistiche di in-	
	teresse sociale, culturale o religioso;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività',	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	- 8 -	

	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al D.Lgs 117/2017;	
	• organizzazione e gestione di eventi, feste e cerimonie;	
	• progettazione e realizzazione di spettacoli teatra-	
	li, di danza, performance, reading e installazioni	
	artistiche e cinematografico;	
	• formazione specifica realizzata anche in collaborazione	
	con enti locali, associazioni, scuole, volta a favorire la	
	crescita culturale dei destinatari;	
	• valorizzazione delle tradizioni popolari;	
	• partecipazione alla realizzazione di rassegne e	
	concorsi teatrali, di cinema, culturalmente qualificati;	
	• partecipazione dei soci ad iniziative di	
	ricerca, di sperimentazione, di formazione;	
	• gestione di spazi culturali, teatri, scuole di teatro e	
	laboratori;	
	• noleggio di spazi per eventi culturali, artistici e di	
	formazione;	
	• organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e	
	crescita personale attraverso le arti performative nei setto-	
	ri: di teatro, cinema, danza, recitazione, drammaturgia, re-	
	gia; tecniche di palco, scenografia;	
	• Promozione di eventi, rassegne e festival teatrali e	
	culturali e coreutici;	
	• Collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, uni-	
	- 9 -	

	versità, associazioni e altre cooperative in ambiti culturali	
	e creativi.	
	La società può esercitare altre diverse attività, anche com-	
	merciali e produttive, a condizione che siano secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto	
	e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie	
	e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme	
	delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i	
	limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavo-	
	ro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi	
	dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.	
	Articolo 4 - SEDE	
	La società ha sede nel Comune di Assisi (PG).	
	Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo	
	ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di	
	trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la	
	sede sociale nell'ambito del Comune della sede della società e	
	di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata uni-	
	camente a seguito di delibera dell'assemblea degli soci e, ai	
	sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà	
	essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o	
	da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Regi-	
	- 10 -	

	stro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 5 - DURATA	
	La società ha durata fino al 31/12/2065.	
	La società può essere prorogata con decisione dell'assemblea	
	degli soci.	
	Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO	
	La società è apartitica e aconfessionale; essa non ammette di-	
	scriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di	
	ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discrimina-	
	zione.	
	La società non persegue alcuno scopo di lucro.	
	Articolo 7 - DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio degli soci e dei componenti degli organi sociali,	
	per i loro rapporti con società, è quello che risulta dal Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle	
	Imprese.	
	A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con ob-	
	bligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	SEZIONE II - IL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 8 - CAPITALE	
	Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-	
	ro zero).	
	Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 codice civile è consenti-	
	ta la vendita all'incanto della partecipazione del socio moro-	
	so.	
	- 11 -	

	Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci,	
	possono essere determinate anche in misura non proporzionale	
	ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di	
	modifiche del capitale sociale.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettabili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464	
	codice civile.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti codice civile. Spet-	
	ta dunque in ogni caso il diritto di sottoscrizione ai soci:	
	esso potrà essere limitato solo con il consenso degli aventi	
	diritto.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale	
	della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2,	
	codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata può	
	essere omesso da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti	
	in favore della società.	
	Il patrimonio, comprensivo di capitale, eventuali ricavi, ren-	
	dite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-	
	vo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Articolo 9 - RACCOLTA FONDI	
	La società può realizzare attività di raccolta fondi anche in	
	- 12 -	

	forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione	
	al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni	
	e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità	
	alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo	
	97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanz	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto sociale.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta	
	cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o	
	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi	
	o analoghi settori e con	
	- 13 -	

	dizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-	
	tribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento)	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno	
	2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessi-	
	tà di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimen-	
	to delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5,	
	comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ad soci o parteci-	
	panti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e	
	di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per	
	l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effet-	
	tuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai	
	loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il	
	secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-	
	ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-	
	nerale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	- 14 -	

	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze.	
	Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di	
	estinzione o scioglimento della società, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'ar-	
	ticolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	Settore, che svolgano attività similari e che perseguano ana-	
	loghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-	
	senza o in difformità del suddetto parere sono nulli.	
	Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	L'assemblea dei soci può costituire uno o più patrimoni desti-	
	nati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui	
	all'art. 10 Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 13 - FINANZIAMENTI	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-	
	ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	- 15 -	

	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle	
	vigenti norme di legge in materia. I titoli di debito possono	
	essere sottoscritti soltanto da investitori professionali sog-	
	getti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. La	
	delibera determinerà il valore nominale e le caratteristiche	
	di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le	
	condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con parti-	
	colare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restitui-	
	zione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i	
	tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare	
	in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'anda-	
	mento della società. La relativa delibera è di competenza dei	
	soci ed è assunta con le maggioranze qualificate previste per	
	la modifica dell'atto costitutivo.	
	Articolo 13 BIS- PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al-	
	la partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salva la pos-	
	sibilità di attribuire diritti particolari a uno o più soci	
	che attribuiscono il diritto di voto in misura superiore alla	
	propria partecipazione.	
	Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte al-	
	la società dal momento del deposito presso il Registro delle	
	- 16 -	

	Imprese competente dall'atto di trasferimento. Nel caso in cui	
	non siano osservate le regole indicate nel presente articolo,	
	l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e de-	
	gli altri diritti sociali.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di	
	parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato	
	a favore degli altri soci il diritto di prelazione.	
	A tal fine il socio che intende trasferire la propria parteci-	
	pazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci me-	
	diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altre	
	forme equipollenti, indicando il nominativo dell'acquirente,	
	il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.	
	La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti	
	dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto	
	comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta	
	giorni dalla ricezione della proposta.	
	In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più	
	soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo	
	che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione	
	al capitale sociale.	
	In caso di trasferimento per un corrispettivo diverso dal de-	
	naro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo	
	da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prela-	
	zione, il prezzo della cessione viene determinato da un esper-	
	to nominato dal tribunale su istanza della parte più diligen-	
	- 17 -	

	te, con le modalità previste dallo statuto per la determina-	
	zione del valore della partecipazione del socio recedente.	
	La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel	
	caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla	
	ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere li-	
	beramente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle con-	
	dizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve	
	comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinun-	
	zia al diritto di prelazione.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario	
	- agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto	
	nel presente articolo e quindi non opera alcun diritto di pre-	
	lazione.	
	ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, i soci superstiti dovranno liqui-	
	dare la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare	
	l'attività sociale con gli eredi e questi vi acconsentano.	
	È fatto salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2469,	
	comma 2, codice civile qualora nel caso concreto si impedisca	
	il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale.	
	ARTICOLO 15 - RECESSO	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo ammi-	
	- 18 -	

	nistrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle	
	imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in	
	manca di una decisione, dal momento in cui il socio viene a	
	conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per	
	le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere	
	cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già eserci-	
	tato è privo di efficacia, quando la società revoca la deci-	
	sione che lo legittima.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il	
	rimborso della propria partecipazione in proporzione al patri-	
	monio sociale, determinato tenendo conto della situazione pa-	
	trimonia di della società, della sua redditività, del valore	
	dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua	
	posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione	
	che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della	
	determinazione del valore di mercato delle partecipazioni so-	
	cietarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sul-	
	la base di una relazione giurata redatta da un esperto nomina-	
	to dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte	
	più diligente.	
	Dette previsioni si applicano anche nel caso di recesso eser-	
	citato dagli eredi o legatari ai sensi dell'art. 2469, secondo	
	comma, c.c.	
	ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE	
	- 19 -	

	Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio	
	per giusta causa.	
	SEZIONE III - ORGANI SOCIALI	
	IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 17 - LA GESTIONE DELL'IMPRESA	
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo am-	
	ministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura	
	e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla socie-	
	tà, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una	
	eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità	
	aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attua-	
	re uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il supe-	
	ramento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	Articolo 18 - AMMINISTRATORE UNICO	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico.	
	L'Amministratore Unico:	
	- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura	
	l'andamento;	
	- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti	
	interni;	
	- convoca l'Assemblea dei soci;	
	- predispone la bozza del bilancio;	
	- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio;	
	- cura la tenuta dei libri sociali;	
	- 20 -	

	- cura la tenuta della cassa della società;	
	- cura la tenuta della contabilità della società.	
	Il primo amministratore é nominato con l'atto costitutivo.	
	Successivamente, l'amministratore é nominato dall'assemblea	
	dei soci.	
	Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in pos-	
	sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indi-	
	pendenza.	
	L'amministratore viene scelto tra le persone fisiche socie ov-	
	vero tra quelle indicate dalle persone giuridiche socie. L'am-	
	ministratore puo' essere anche non socio.	
	L'amministratore, entro trenta giorni dalla notizia della sua	
	nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data	
	di nascita, il domicilio e la cittadinanza.	
	Articolo 19 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE	
	L'amministratore resta in carica fino a revoca o dimissioni o	
	per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'amministratore é rieleggibile.	
	La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 20 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	
	L'Amministratore Unico ha i poteri per l'amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria della società.	
	- 21 -	

	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i poteri.	
	Articolo 21 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Uni-	
	co.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore é	
	generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentan-	
	za sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	Articolo 22 - COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE	
	All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del suo ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare all'amministratore un'inden-	
	nità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità	
	per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, com-	
	pensi o corrispettivi.	
	Articolo 23 - CONFLITTO DI INTERESSI	
	Al conflitto di interessi dell'amministratore si applica l'ar-	
	- 22 -	

articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 24 - RESPONSABILITÀ

L'amministratore risponde nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni socio o almeno un decimo dei soci in caso di più di 500 soci, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo dei soci, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società o dei soci all'azione di responsabilità contro l'amministratore.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea dei soci può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della com-

	plessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dalla	
	società.	
	La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando sia-	
	no superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti li-	
	miti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00	
	(centocinquantamila virgola zero centesimi);	
	- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro	
	300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi);	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette)	
	unità.	
	L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due eserci-	
	zi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria	
	quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi	
	dell'articolo 12 del presente statuto.	
	I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina e non sono rieleggibili.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.	
	2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti.	
	- 24 -	

	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'ade-	
	quatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può	
	esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo	
	di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto	
	dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministra-	
	tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	terminati affari.	
	Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso del-	
	le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di	
	- 25 -	

controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 26 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La società deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 27 - DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo della società. Rappresenta tutti i soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo	
	ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne fac-	
	ciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle mate-	
	ria da trattare, almeno un decimo dei soci; in questo caso, la	
	convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla ri-	
	chiesta.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora	
	dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.	
	L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa.	
	Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente	
	dell'assemblea ad un altro socio, salvo che siano già svolte	
	da un notaio.	
	L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto	
	e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero	
	dei partecipanti.	
	In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto.	
	- 27 -	

	Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche so-	
	ciali che sono elette a scrutinio segreto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3	
	(due terzi) dei soci in prima convocazione e almeno 1/3 (un	
	terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favore-	
	vole della maggioranza dei presenti in Assemblea.	
	Al fine di sciogliere l'impresa e devolvere il patrimonio so-	
	ciale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quar-	
	ti) dei soci.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un al-	
	tro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso	
	di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di tre soci in caso di numero di soci inferiore a cin-	
	quecento e di cinque soci in caso di numero di soci non infe-	
	riore a cinquecento.	
	L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corri-	
	spondenza o in via elettronica, purché sia possibile verifica-	
	re l'identità del socio che partecipa e vota.	
	Articolo 28 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea della società:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio;	
	- 28 -	

	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione dei soci;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione della società;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua compe-	
	tenza.	
	Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal	
	Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipa-	
	zione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-	
	sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-	
	ti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	- 29 -	

	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	SEZIONE IV - IL BILANCIO	
	Articolo 30 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo ai soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:	
	- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio;	
	- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria at-	
	tività esclusivamente o principalmente in forma di impresa	
	commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui	
	all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'appro-	
	vazione.	
	Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri della società, e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestio-	
	nale della società le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie e di legge.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila	
	virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del	
	- 30 -	

	rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi	
	o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro	
	60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto	
	per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggre-	
	gata.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica	
	definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, del pre-	
	sente statuto, nella relazione di missione o in una annotazio-	
	ne in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	Articolo 31 - BILANCIO SOCIALE	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione	
	virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pub-	
	blicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto	
	secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del La-	
	voro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di	
	cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio	
	Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimen-	
	sioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	- 31 -	

	sociale delle attività svolte.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubbli-	
	care annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della	
	società gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di am-	
	ministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.	
	Articolo 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del pre-	
	sente statuto, la società deve tenere:	
	- il libro dei soci;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali al-	
	tri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a	
	cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera	
	c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferi-	
	scono.	
	I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 33 - SCIoglimento della società e liquidazione	
	- 32 -	

	In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci	
	nomina un liquidatore scelto tra i soci stessi.	
	Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione	
	di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle	
	eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Co-	
	dice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,	
	Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano	
	attività similari e che perseguano analoghe finalità, indivi-	
	duati dall'assemblea dei soci nella decisione di scioglimento.	
	Articolo 34 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO	
	SETTORE	
	Anche al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Set-	
	tore, la società viene iscritta presso il competente ufficio	
	del Registro delle Imprese e presso il Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.	
	Articolo 35 - RINVIO ALLA LEGGE	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si	
	applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle	
	di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Set-	
	tore).	
	Assisi, Santa Maria Degli Angeli, otto settembre duemilaventi-	
	cinque.	
	FIRMATO:	
	- 33 -	